



MARINA MILITARE

ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica, s.n.c. – 74123 Taranto

E-mail: marinarsen.taranto@marina.difesa.it

E-mail PEC: marinarsen.taranto@postacert.difesa.it

FASC. 4107/20 - FASE 1 (PRESELEZIONE)

CODICE GARA ACQUISTINRETEPA: 2782741

**Procedura ristretta ai sensi della direttiva 2009/81/CE e del D. Lgs.
208/2011 per l'affidamento di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza sopra soglia comunitaria**

**SERVIZI A RICHIESTA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, PER INTERVENTI DI
BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E
LAVORAZIONI ACCESSORIE, DA ESEGUIRSI SULLE UNITÀ NAVALI, SUI
SOMMERGIBILI, SUL NAVIGLIO MINORE, SUI BACINI GALLEGGIANTI, SUI
GALLEGGIANTI E SULLE IMBARCAZIONI A MOTORE E NON DELLA MARINA
MILITARE ITALIANA**

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si riepilogano di seguito, in forma anonima, le richieste di chiarimenti pervenute e le risposte fornite da questa Stazione Appaltante. Il presente documento viene pubblicato a Sistema nella sezione relativa alla documentazione di gara e sul profilo del committente.

DOMANDA N. 7

Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti previsti nel documento "Relazione Preliminare" e precisamente nel Paragrafo 4.3.5 Assicurazioni di qualità:

"In considerazione della specificità delle prestazioni di bonifica da MCA delle UU.NN., si rende necessario chiedere al Concorrente il possesso dei seguenti sistemi di qualità aziendali: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 ovvero OHSAS 18001:2007. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, quindi, è richiesto il possesso da parte del Concorrente, dei sopra citati sistemi di qualità.

Nel caso il Concorrente si configuri come Consorzio/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I., A.T.I.), è richiesto il possesso dei sopra elencati sistemi di qualità aziendale da parte di ciascuna Ditta facente parte del Consorzio/Raggruppamento”.

“La disciplina dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è finalizzata a consentire, attraverso il principio del cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici anche di ridotte dimensioni a gare di appalti di notevole entità e, al contempo, a consentire la realizzazione dell’appalto nell’interesse della stazione appaltante attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese, con ampliamento delle garanzie per la stessa stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 11/12/2012, n. 3006)”.

La richiesta di certificazioni in capo a ciascuna impresa facente parte dell’R.T.I. non risponde all’esigenza di cumulo dei requisiti, consentita dalla normativa.

Alla luce delle suddette considerazioni, poiché all’interno di un R.T.I. ogni impresa potrà eseguire distintamente le attività previste in appalto in base ai requisiti e alle competenze posseduti (attività prevalente: Bonifica di materiali contenenti amianto; attività secondaria: Congegnatoria generale), si chiede di consentire il cumulo all’interno dell’R.T.I. delle certificazioni qualità/ambiente/sicurezza, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della totalità delle certificazioni in capo all’intero Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso.

Risposta:

Tenuto conto dell’impatto sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni di bonifica da Materiale Contente Amianto richieste con il contratto in oggetto, questa S.A. richiede nel caso di Raggruppamenti di Imprese il possesso da parte di ciascuna Ditta dei seguenti sistemi di qualità aziendali: ISO 9001:2015 (gestione della qualità); ISO 14001:2015 (gestione ambientale); ISO 45001:2018 (gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). La Certificazione Aziendale, sia essa di Qualità, Ambientale o inerente la Sicurezza e Salute dei Lavoratori, è quindi la dimostrazione oggettiva che l’impresa abbia improntato la propria attività su canoni gestionali universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti: tutte le ditte eventualmente facenti parte del RTI potranno essere chiamate a svolgere attività propedeutiche alla mera bonifica su oggetti contenenti amianto e pertanto dovranno essere in possesso delle suddette certificazioni. All’interno di Raggruppamenti di Imprese, quindi, non è consentito il cumulo delle certificazioni qualità/ambiente/sicurezza.